



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-03-2019 (punto N 48)

Decisione

N 48

del 25-03-2019

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Moraldo NERI

Estensore Moraldo NERI

Oggetto

Definizione di un programma di reintegro del patrimonio netto delle Aziende Sanitarie Toscane.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Vista la L.R.T. n. 40/2005, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”*;

Richiamato l'art. 22 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, che prevede che le Regioni che gestiscono centralmente una parte del finanziamento del SSN:

-individuino nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato *“Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione”* (GSA), deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;

-individuino il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all’ente ivi identificato con il codice “000”;

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie, secondo le modalità definite dalle disposizioni del Dlgs 127/1991 e dallo stesso Dlgs 118/2011.

Ricordato inoltre che lo stesso art.22, comma 3 lett. c) prevede che, in sede di consolidamento, il responsabile della GSA presso la Regione garantisce la coerenza del Bilancio Sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al D.M. 13/11/2007 e s.m.i e relative all’ente ivi identificato con il codice “999”, e che in sede di consolidamento, il responsabile della GSA presso la Regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria e che tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui al successivo art.32;

Richiamati a tal fine gli artt. 26, 31, 32 del D. Lgs n°118/2011, nei quali si dispone che:

● *“il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all’anno solare...e si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, ed è corredato da una relazione del Responsabile della GSA presso la Regione”*;

● *“il bilancio di esercizio è adottato...dal Responsabile della GSA presso la Regione”, ed è sottoposto alle verifiche da parte del “Terzo certificatore” previste all’art.22 comma 3 lett. d) del predetto decreto*;

•“la GSA presso la Regione predisporre e sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale...il bilancio di esercizio consolidato del SSR”. “L'area di consolidamento comprende le Aziende Sanitarie, ma esclude eventuali soggetti partecipati.”; “Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati” “il Bilancio Consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio di esercizio dei singoli enti di cui all'art.26”;

Visti gli artt. n. 119 ter, 122 e 123 bis della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., che recepiscono i sopra richiamati artt. Del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutasi il 24/03/2011, convocata per giungere ad una definizione di corrette procedure e modalità di computo degli ammortamenti “non sterilizzati” delle aziende e degli enti del SSN, nonché degli effetti dei suddetti ammortamenti sul risultato d'esercizio consolidato dei SSR e per concordare i tempi di copertura finanziaria delle perdite degli esercizi 2001 – 2010, portate a nuovo nei bilanci delle aziende sanitarie, che sono stati definiti in 25 anni a partire dal 2013, individuando quindi il termine massimo in cui portare a termine la copertura in esame nell'esercizio 2037;

Ricordato che una decisione analoga, quanto a tempi di copertura finanziaria delle variazioni nei risultati d'esercizio del periodo 2001 – 2011 legata al ricalcolo degli ammortamenti a seguito dell'adozione delle aliquote di ammortamento di cui all'allegato 3 del D. Lgs. 118/2011, è stata stabilita nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutasi il 25/03/2013;

Ricordato che gli ammortamenti non sterilizzati hanno determinato nei bilanci delle aziende sanitarie perdite d'esercizio portate a nuovo di importo analogo a quello degli ammortamenti stessi, ma che successivamente al verbale appena richiamato, la Regione Toscana ha ottenuto euro 819,335 mln di risorse ex D.L. n. 35/2013, di cui euro 673,373 mln sono stati assegnati alle aziende sanitarie proprio a titolo di ripiano delle perdite pregresse portate a nuovo nei rispettivi stati patrimoniali, per cui l'ammontare complessivo delle perdite pregresse ancora da ripianare si è ridotto in maniera consistente;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1281 del 19.11.2018 “*Approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 della 'Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione' (G.S.A.) e del Bilancio d'esercizio consolidato 2016 del SSR*”, con la quale, oltre ad approvare i bilanci riportati in oggetto, si procede a ripianare le perdite 2016 delle Aziende del SSR e parte delle perdite pregresse delle stesse;

Visti i risultati dei bilanci d'esercizio 2017 delle aziende sanitarie toscane, approvati con la DGR n° 407 del 25/3/2019;

Vista la DGR n 408 del 25/3/2019 con la quale vengono assegnate alle aziende sanitarie toscane risorse a ripiano delle perdite pregresse per un totale di euro 37,697 Mln;

Viste le risultanze contabili del 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), il cui bilancio di esercizio è attualmente in corso di adozione, dalle quali emerge la possibilità di destinare a ripiano perdite pregresse delle Aziende Sanitarie, ulteriori € 11,271 Mln rispetto alle somme già assegnate con la DGR n°1281/2018 sopra citata;

Calcolate quindi complessivamente in € 129,814 Mln le perdite pregresse complessivamente rimaste ancora da ripianare, al netto delle coperture già definite ed in via di predisposizione di cui agli atti sopraccitati;

Ritenuto necessario, quindi, definire un programma di ripiano delle perdite pregresse, portate a nuovo ancora residuanti negli stati patrimoniali delle aziende sanitarie, riguardante gli esercizi che vanno dal 2019 al 2037 compresi, in ottemperanza a quanto previsto dal verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutasi il 24/03/2011, in precedenza richiamato;

Ritenuto quindi necessario di dare mandato alle competenti strutture regionali di:

- procedere con la presentazione formale al Tavolo degli Adempimenti del sopracitato programma di ripiano delle perdite pregresse pari a complessivi € 129,814 mln;
- predisporre gli atti necessari per il reperimento di € 6,833 Mln annui a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2020 e successivi;

A voti unanimi;

DECIDE

1)di dare mandato alle competenti strutture regionali di:

- procedere con la presentazione formale al Tavolo degli Adempimenti del sopracitato programma di ripiano delle perdite pregresse pari a complessivi € 129,814 mln;
- predisporre gli atti necessari per il reperimento di € 6,833 mln annui a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 e successivi;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

Il Dirigente Responsabile
MORALDO NERI

Il Direttore
MONICA CALAMAI